

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 036/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma 4 ottobre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.200,00 E 1 GARA A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 2BIS CGS) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA, OLYMPIA AGNONESE/CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 26.08.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 29.8.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia) annulla la sanzione, già sospesa ai sensi dell'art. 16, comma 2bis C.G.S., della disputa di 1 gara a porte chiuse.

Riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CALCIATORE BRUNO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DARFO BOARIO/REZZATO DEL 09.09.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 12.9.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bruno Salvatore riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**3. RICORSO DEL CALC. ZANETTI NICCOLÒ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PM METALLI/OFFICINE BERGOMI DEL 07.07.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 dell'11.9.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Zanetti Niccolò riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 10.10.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELLA F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELL' AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA CHIERI/CASALE DEL 9.9.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 12.9.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Casale di Casale Monferrato (Alessandria). Riforma la decisione del Giudice Sportivo rideterminando la sanzione dell'ammenda per € 1.800,00.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**III COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**5. RICORSO DELLA F.B.C. TARANTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FAVETTA CIRO SEGUITO GARA SARNESE/TARANTO DEL 23.9.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Taranto di Taranto riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELL'A.S.D. R.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVEZZANO/CESENA DEL 16.09.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 19.9.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. R.C. Cesena di Cesena (Forlì-Cesena) riduce la sanzione dell'ammenda a € 750,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DELL'A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SILVA MASSIMO FRANCESCO MARIA SEGUITO GARA RECANATESE /ISERNIA FOOTBALL CLUB DEL 26.09.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 27.9.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia Football Club di Isernia riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

**Publicato in Roma 4 ottobre 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini